



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( Provincia di Cosenza )

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email [protbelvedere@tiscali.it](mailto:protbelvedere@tiscali.it) sito web [www.comune.belvedere-marittimo.cs.it](http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it)

## UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA contingibile e urgente N.254

#### IL SINDACO

**VISTO** il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;

**VISTE** le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

**VISTO** il DPCM del 11/03/2020, nonché il Decreto "CuraItalia", ai quali deve farsi riferimento;

**VISTO** il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

**VISTE** le note Ministeriali e prefettizie;

**VISTO** IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM 11 giugno 2020, nonché il DPCM 14/7/20 che ha prorogato al 31/07/20 tutte le norme di cui al Decreto del Ministero della Salute in data 30/04/20;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti le < *misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019...* nonché rese ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di *igiene e sanità pubblica* >;

**CONSIDERATO** che con l'Ordinanza Regionale n. 51 del 13 giugno 2020, al punto 6, veniva consentito, fra l'altro, a decorrere dal 19 giugno 2020 - in conformità alle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19" adottate in data 11.6.2020 - lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Tale facoltà veniva ribadita nell'Ordinanza Regionale n. 55 del 16 luglio 2020, in particolare nell'Allegato "A", recante Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (Conferenza delle Regioni e Province Autonome 20/127/CR7ter-a/COV19 del 09/07/2020 allegato 1 DPCM 14 luglio 2020) e confermata nelle successive Ordinanze n. 58 del 6 agosto 2020 e n. 59 dell'8 agosto 2020;

**VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 61 del 13 agosto 2020** con la quale si è stabilito, *in considerazione del notevole aumento dei casi attivi Covid-19 e dell'andamento dei focolai registrati negli ultimi giorni e collegati a cluster di ragazzi positivi a seguito di serate trascorse nei locali degli stabilimenti balneari - sospendere le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, destinati all'intrattenimento (con particolare a quello serale e notturno), nei lidi balneari*;

**VISTE** tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in *materia anti Covid-19*, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti;

**RITENUTO** che le situazioni di diritto fin qui esposte, unitamente a quelle di fatto che si stanno purtroppo registrando in altre località turistiche, in base all'evoluzione dello

scenario epidemiologico, integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

## **ORDINA**

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino a tutto il 7 settembre 2020:

- 1.** Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, destinati all'intrattenimento, nei lidi balneari;
- 2.** Ritenuto che si è in piena stagione estiva, con notevoli impegni economici già affrontati dagli esercenti del turismo, resta consentita la diffusione di "musica dal vivo e meccanica", con moderazione, evitando assembramenti e nel rispetto della normativa anti-covid, ovvero solo come sottofondo alle attività esercitate nel locale e non come attrazione, nei limiti dei posti a sedere consentiti.
- 3.** In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
- 4.** E' disposto l'obbligo dell'uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all'aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento.

***Si avverte che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.***

***Si avverte tutta la cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sindacali e a tutte le misure anti-contagio.***

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, all'ufficio SUAP, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

## AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni  
Dalla Residenza Municipale, li 14 agosto 2020.



~~IL SINDACO~~  
Dott. Vincenzo CASCINI

